

**COMUNE DI FRABOSA SOTTANA
PROVINCIA DI CUNEO**

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
E NON TRIBUTARIE**

Approvato con delibera
C. C. n. 19
del 29/04/2020

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento
- Art. 2 - Entrate tributarie comunali
- Art.3 – Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe
- Art. 4 – Forma di gestione
- Art. 5 – Responsabile della riscossione
- Art. 6 – Soggetti responsabili delle entrate
- Art.7 – Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali
- Art.8 – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche

CAPO II - DIRITTO DI INTERPELLO

- Art. 9 - Oggetto

CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE, ESIMENTI

- Art. 10 - Oggetto dell'adesione
- Art. 11 - Ambito dell'adesione
- Art. 12 - Competenza
- Art. 13 - Attivazione del procedimento
- Art. 14 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio
- Art. 15 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 16 - Svolgimento del contraddittorio
- Art. 17 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione
- Art. 18 - Esito negativo del procedimento
- Art. 19 - Modalità di pagamento
- Art. 20 - Perfezionamento ed effetti della definizione
- Art. 21 - Conciliazione giudiziale
- Art. 22 - Esimenti

CAPO IV – AUTOTUTELA

- Art. 23 - Esercizio dell'autotutela
- Art. 24- Effetti

CAPO V – RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

- Art. 25 - Regole generali per la riscossione
- Art. 26 - Azioni cautelari ed esecutive
- Art.27 - Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione

CAPO VI – DILAZIONE E COMPENSAZIONE

- Art. 28 - Dilazione debiti non assolti
- Art. 29 - Definizione e versamenti
- Art. 30 - Disciplina della dilazione per importi iscritti a ruolo
- Art. 31 - Accollo
- Art. 32 - Compensazione
- Art. 33 - Interessi

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 34 - Norme di rinvio
- Art. 35 - Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del d.lgs. 15.12.1997 n. 446 disciplina le entrate comunali tributarie e le entrate del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P) e del CANONE IMPOSTA PUBBLICITA E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI di cui all'articolo 63 del D.lgs 446/97 e relativo regolamento comunale di attuazione, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di efficienza, equità, efficacia, economicità e trasparenza nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei decreti legislativi di attuazione della legge delega n. 23/2014.
2. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.
3. La disciplina delle singole entrate è definita da apposito regolamento. Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate.
4. Ove non venga adottato nei termini il regolamento di cui al comma 3, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché i regolamenti adottati e compatibili con l'intervenuta normativa.
5. In ragione della natura giudica patrimoniale del canone occupazioni spazi e aree pubbliche, e al canone imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni il presente regolamento trova applicazione limitatamente alle norme contenute nel capo V e VI.

Art. 2 - Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse e diritti aventi comunque natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente c.1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere di ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al comune.

Art. 3 – Determinazione delle aliquote, dai canoni e delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi comunali sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire l'equilibrio il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata almeno la copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.

4. Nel caso in cui non sia stato adottato provvedimento sulle tariffe /aliquote dell'anno in corso vengono applicate le tariffe/aliquote dell'anno precedente-

Art. 4 - Forma di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle entrate dell'Ente è operata secondo obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.
2. La riscossione volontaria delle entrate comunali è esercitata in economia nelle forme previste dalla legge.
3. La riscossione coattiva delle entrate comunali è effettuata in economia, con l'eventuale affidamento a terzi di attività di supporto o complementari alla riscossione stessa, comprese le attività di gestione del relativo contenzioso così come stabilito dall'art. 52 e dall'art.53 c.1 del D.L. 446/1997 come modificato dalla legge 193/2016

Art.5 - Responsabile della Riscossione

1. Il Responsabile della Riscossione, individuato dall'Ente, mette in atto il monitoraggio di tutte le procedure affinché il recupero dei crediti avvenga in modo puntuale e nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti.
2. Il Responsabile della Riscossione, nominato nelle forme previste dalla legge, esercita le funzioni demandate agli Ufficiali della Riscossione e provvede alla formazione degli atti esecutivi, in particolare l'espropriazione mobiliare, immobiliare e presso terzi.

Art. 6 - Soggetti Responsabili delle Entrate

1. Il Responsabile delle entrate cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento di verifica nonché sanzionatoria.
2. Il Responsabile delle entrate verifica che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titoli di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.
3. Il Responsabile delle Entrate si coordina con l'ufficio tecnico, anagrafe, vigilanza e ragioneria per la ricezione delle dichiarazioni inerenti le imposte e tasse ed entrate comunali curando le fasi della liquidazione, accertamento, registrazione ed iscrizione a ruolo di quanto previsto, effettua eventuali informazioni all'utente. Detti uffici sono tenuti a rispettare ogni forma collaborativa e a comunicare tutte le informazioni necessarie.
4. il responsabile può avvalersi dell'assistenza di soggetti idonei esterni all'Ente che abbiano le caratteristiche previste dalla legge.

Art.7 - Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali

1. l'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la piena disponibilità per la libera visione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.
2. Sul sito istituzionale del Comune dovranno essere tenuti costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1 dal personale comunale incaricato.
3. Presso l'ufficio competente potrà altresì essere istituito apposito ufficio abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e chiarimenti necessari alle entrate liquidate.

4. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione/accertamento, questo dovrà avere:
 - Forma scritta con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito;
 - La comunicazione dell'atto sarà effettuata a mezzo del messo comunale, posta raccomandata a r/r, posta elettronica certificata (pec);
 - Gli atti di accertamento dei tributi o gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero nel caso di entrate patrimoniali, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi stessi indicati;
 - L'avviso ha pertanto valore di intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per maggiori imposte, interessi e sanzioni. Dopo il termine utile per la presentazione del ricorso l'atto diventa esecutivo (art.1 c.792 lett.b) legge n.160/2019). Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo di pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata all'AGENTE DI RISCOSSIONE anche per l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 639/1910.
5. Nell'avviso dovranno pertanto essere inserite le avvertenze in merito ai maggiori oneri che il debitore sosterrà in caso di mancato pagamento:
 - Percentuale degli oneri di riscossione
 - Interessi di mora
 - Esplicitazione delle misure cautelari ed esecutive che saranno adottate
 - L'eventuale soggetto cui sarà affidata la riscossione coattiva
6. L'atto dovrà anche contenere l'indicazione che in caso di proposizione del ricorso, per quanto riguarda i tributi, si applica l'art.19 del D.LGS 472/1997
7. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore:
 - Una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore" pari al 3% delle somme dovute in caso di pagamento entro il 60° giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792 (art.1 legge 160/2019) fino ad un massimo di € 300,00, ovvero pari al 6% delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino ad un massimo di € 600,00;
 - Una quota denominata SPESE DI NOTIFICA ESECUTIVE comprendente il COSTO DELLA NOTIFICA degli atti.

Art.8 – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche

1. L'Amministrazione può effettuare tutte le verifiche, ed accessi presso gli immobili del contribuente, a qualsiasi uso essi siano destinati, per verificare la reale situazione, previa informazione al contribuente. Qualora entro il termine stabilito e comunicato, gli operatori dell'amministrazione siano impossibilitati ad accedere presso i locali per fatti non imputabili agli operatori stessi, il responsabile del servizio emette gli atti di accertamento conseguenti.
2. Le verifiche e gli accessi nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuate durante l'orario ordinario di esercizio dell'attività ed in modo da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
3. Qualora dalle verifiche effettuate emerga effettivamente una situazione diversa da quella dichiarata, il contribuente deve essere informato degli esiti invitandolo a controdedurre entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Scaduto il termine di cui al precedente periodo senza che il contribuente abbia presentato le proprie osservazioni e controdeduzioni, l'amministrazione procede negli atti del caso conseguenti.

CAPO II DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 9 – Oggetto

1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
3. La disciplina è contenuta all'art. 11 della Legge 212/2000 e agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del d.lgs.156/2015.

CAPO III ACCERTAMENTO CON ADESIONE, ESIMENTI

Art. 10- Oggetto dell'adesione

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e dell'art.52 del d.lgs. 446/97, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del d.lgs. 19.6.1997 n. 218 e successive modificazioni. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel d.lgs. 218/1997.

Art. 11 - Ambito dell'adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
2. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.

Art. 12 – Competenza

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

Art. 13 - Attivazione del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato:
 - a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso; è esclusa l'applicazione dell'articolo 5 ter del d lgs 218/97. (norma sul contraddittorio preventivo obbligatorio)

- b) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non proceduto dall'invito a comparire per l'adesione;
 - c) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

Art. 14 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
 - b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
 - c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - d) il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

Art. 15 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione indicando il proprio recapito, anche telefonico o mail.
2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
3. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni.
5. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
6. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sia nell'ipotesi del comma 1 che del comma 2, l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente, o via mail un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
7. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
8. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.
9. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.

10. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

Art. 16 - Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite alla fine di ciascun incontro.

Art. 17 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.

Art. 18 - Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

Art. 19 - Modalità di pagamento

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Art. 20 - Perfezionamento ed effetti della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 13, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
 - a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;

- b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento;
4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
 5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

Art. 21 - Conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.

Art. 22- Esimenti

1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.
2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.
3. Costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria. A tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente, si applica l'art. 10 del D.Lgs. 212/2000.

CAPO IV AUTOTUTELA

Art. 23 - Esercizio dell'autotutela

1. Il Funzionario responsabile del tributo procede con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento, in tutto o in parte di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.
2. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - errore di persona;
 - errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione di pagamenti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
4. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:
 - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - vi è pendenza di giudizio;
 - il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.

5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
6. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
7. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge

Art. 24 - Effetti

1. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente

CAPO V RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 25 - Regole generali per la riscossione

1. Sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata con:
 - a) la procedura dell'accertamento esecutivo , tramite l'emissione di un unico atto di accertamento avente i requisiti di titolo esecutivo e la successiva applicazione delle disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/97 così come integrato dalla legge n.16082019 art.1 c.789/790;
 - b) la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225 e quanto stabilito dall'art,1 c. 792 A tal fine il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale.
2. Nel caso di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione rafforzata di pagamento di cui al RD 639/1910:
 - a) sono poste a carico del debitore tutte le spese di procedura secondo l'entità fissata con il D.M. 21 novembre 2000 o altro successivo decreto ministeriale, in quanto compatibile.
 - b) le spese non rientranti nel D.M. 21 novembre 2000 sono approvate dalla giunta comunale in
 - c) ragione della congruità e proporzionalità rispetto alla spesa effettiva del processo di lavoro.
3. Non si prosegue con azioni di riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, e altri accessori, sia inferiore alle spese che l'Ente deve sostenere per procedere al recupero del credito tributario vantato nei confronti del contribuente moroso.
4. Il funzionario responsabile del tributo ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 180 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile del Tributo che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta.

Art. 26 - Azioni cautelari ed esecutive

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

Art. 27 - Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione

1. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - a) Notifica atto propedeutico non perfezionata accertata sulla base delle risultanze anagrafiche.
 - b) Mancata notifica accertata sulla base delle risultanze anagrafiche (TRASFERITO/SCONOSCIUTO).
 - c) Irreperibilità da cpc.
 - d) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva.
 - e) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo.
 - f) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi.
 - g) Liquidazione società di capitali.
 - h) Cancellazione della società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito.
 - i) Insufficiente massa attiva da procedura concorsuale.
 - j) Importi che comportano l'antieconomicità della procedura.
2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

CAPO VI DILAZIONE, COMPENSAZIONE

Art. 28 - Dilazione dei debiti non assolti

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni normative che in generale disciplinano il sistema della riscossione delle entrate tributarie, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) durata massima: ventiquattro mesi;
 - b) decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di due rate non consecutive dello stesso provvedimento di rateazione;
 - c) applicazione sulle somme rateizzate dell'interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile;
 - d) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
2. Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione della metà dello stesso, e delle possibilità di pagamento tenuto conto di quanto segue
 - a) Per importi rilevanti, almeno pari a 50.000 euro, il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa sulla base dell'importo dilazionato e della accertata situazione patrimoniale del debitore.
 - b) Ogni valutazione in merito al numero di rate concedibili va effettuata sulla base della situazione patrimoniale e debitoria complessiva del richiedente.
 - c) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe ai limiti previsti dal precedente comma 1;
 - d) E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità.
3. In caso di revoca della dilazione, la stessa può essere riattivata se il debitore salda le rate scadute.

Art. 29 - Definizione e versamenti

1. i versamenti di tutte le entrate comunali, ovvero tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti al COMUNE DI FRABOSA SOTTANA devono affluire direttamente alla TESORERIA DEL COMUNE DI FRABOSA SOTTANA
2. eventuali contratti in corso alla data del 1.1.2020 stipulati con affidatari di servizi di riscossione (art.53 D.LEG 446/1997) DEVONO ESSERE ADEGUATI ENTRO IL 31.12.2020 ALLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA RIFORMA DELLA RISCOSSIONE
3. In caso di dilazione su avviso di accertamento, il periodo di dilazione non può superare il termine di sei mesi antecedente alla decadenza per la notifica del titolo di riscossione coattiva. Per periodi di dilazione superiore al descritto limite temporale, il Funzionario responsabile si riserva di procedere alla notifica di ingiunzione di pagamento senza applicazione di costi di riscossione, al fine di rispettare i termini per l'avvio delle procedure di riscossione coattiva.

Art. 30 - Disciplina della dilazione per importi iscritti a ruolo

1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del d.lgs. 46/99 e nell'art. 19 del DPR 602/73, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti a ruolo coattivo deve essere presentata all'Agente della riscossione competente per ambito che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive dell'Agente nazionale.

Art. 31 - Accollo

1. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
2. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - generalità e codice fiscale dell'accollante;
 - il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

Art. 32 - Compensazione

1. E' possibile compensare eventuali eccedenze del tributo versato in anni precedenti con quanto dovuto per le annualità in corso e successive, previa istanza di rimborso nei termini di versamento del tributo.
2. La compensazione è applicabile anche tra tributi comunali diversi con le medesime modalità indicate nei commi precedenti.

Art. 33 - Interessi

1. La misura annua degli interessi applicabili ai tributi comunali è pari al tasso di interesse legale.
2. Gli interessi decorrono dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento del tributo o maggior tributo accertato, con maturazione giorno per giorno e fino alla data in cui viene effettuato il pagamento.
3. Nella stessa misura sono riconosciuti gli interessi al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Art. 35 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020.